

## **MINISTERO DEI TRASPORTI**

### **RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

## INDICE PER LEGGI

### MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

- Legge 29 dicembre 1969, n.1042
- Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 2)
- Legge 16 marzo 1976, n. 86
- Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 14)
- Legge 19 febbraio 1970, n. 82.
- Legge 1 giugno 1977, n. 285.
- Legge 27 novembre 1980, n. 815.
- Legge 10 aprile 1981, n. 151
- Legge 14 maggio 1981, n. 219
- Legge 7 agosto 1982, n.526
- Legge 27 dicembre 1983, n. 730
- Legge 11 ottobre 1984, n. 662

### AVIAZIONE CIVILE

- Legge 22 dicembre 1973, n.825 e successive integrazioni
- Legge 7 agosto 1982, n. 526
- Legge 22 agosto 1985, n. 449

**MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE**

**LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.493 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI,  
DEL D.L. 13 AGOSTO 1975, N°.377 (ART.2).**

**Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i Trasporti.**

Autorizzava interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie concesse di particolare importanza, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle ferrovie Nord Milano (90 miliardi), alla Circunvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflegrea (6,1 miliardi).

La legge prevedeva che la realizzazione dei programmi di intervento avvenisse nell'arco di sette anni, ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

I programmi sono stati realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base dei progetti approvati con decreto del Ministro dei Trasporti, sentita la Commissione Interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione (art.10 della legge 2.8.52, n.1221).

Ciascun decreto di approvazione di progetto conteneva l'impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

Lo stanziamento globale di 200 miliardi è stato incrementato con la nota di variazione al bilancio 1983 di £.10,298 miliardi con il Contributo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

Al 31.12.1984 sono state impegnate tutte le somme disponibili e sono stati effettuati pagamenti per 194,85 miliardi di lire, pari al 92% dell'intero importo.

Nel corso del primo semestre 1985 sono stati effettuati ulteriori pagamenti per 7,75 miliardi di lire.

Le suddette Società ferroviarie usufruiscono in atto di finanziamenti, deliberati dal CIPE nel quadro degli interventi FIO, e gli stanziamenti vengono iscritti annualmente su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti.

**LEGGE 29 DICEMBRE 1969, N.1042****Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.**

Autorizza la concessione di un contributo annuale dello Stato per trent'anni per la realizzazione di metropolitane nei Comuni maggiori, nel limite del 6% della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio, riconosciuta ammissibile da apposita Commissione Interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei Comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi all'anno, 360 miliardi nei trent'anni).

Scopo della legge era di favorire la costruzione di metropolitane nelle grandi aree urbane fornendo ai Comuni, competenti per la costruzione e l'esercizio di tali sistemi di trasporto, una parte dei mezzi finanziari occorrenti. Per consentire ai Comuni il reperimento degli ulteriori mezzi finanziari la legge prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per l'importo dell'investimento, dedotto il valore del contributo.

Lo scopo della legge è stato in gran parte vanificato dall'inflazione, pur considerando l'ulteriore finanziamento (330 miliardi) portato dall'art.14 del D.L. 13.8.75, numero 377, convertito con modificazioni nella legge 16.10.75, n.493 (cfr).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione per la realizzazione dei progetti presentati, i contributi sono stati attribuiti ai seguenti Comuni per gli importi a fianco precisati:

<u>Comune</u>	<u>Importo annuale</u>	<u>Importo totale</u>
MILANO	£.2.511.000.000	£. 75.330.000.000
TORINO	£.3.200.000.000	£. 96.000.000.000
NAPOLI	£.2.520.000.000	£. 75.600.000.000
ROMA	£.3.769.000.000	£.113.070.000.000

I contributi vengono liquidati per quote non inferiori a un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale, e possono essere messi a disposizione del Comune beneficiario o del suo concessionario per operazioni finanziarie.

Il programma di costruzioni metropolitane del Comune di Milano, finanziato con i fondi della legge, è stato totalmente realizzato, sicchè è stato liquidato interamente l'importo annuale del relativo contributo.

A Roma e Napoli viceversa lo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha ancora consentito la liquidazione del primo decimo dell'annualità.

Il Comune di Torino, infine, ha rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo era stato concesso e non ha a tutt'oggi esibito un progetto alternativo tale da conseguire, ai fini della corresponsione del contributo stesso, il giudizio di equivalenza, ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministero dei Trasporti (delibera 6.5.76).

LEGGE 16 MARZO 1976, N.86

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana.

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti la somma di lire 63 miliardi ripartita in varie annualità.

La realizzazione degli interventi, per i quali sono previste procedure identiche a quelle della legge n.493/75, è in grave ritardo. Solo ultimamente sono stati aggiudicati i lavori del primo tronco di progettazione esecutiva (Calata Capodichino - Via Giuliano Melito della tratta Napoli P.zza Garibaldi - Teverola), e sono iniziati i primi pagamenti.

Le ragioni del ritardo sono molteplici.

Alla completa inerzia della Società Tramvie Provinciali di Napoli, concessionaria all'epoca di emanazione della legge, sono seguite le difficoltà interne del subentrato Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli che, per lungo tempo in regime commissariale, solo di recente è riuscito a costituire i propri organi istituzionali.

Per quanto più specificatamente attiene all'attuazione

della legge il ritardo si ricollega nell'ordine;

- alle lungaggini procedurali dell'appalto-concorso per la scelta dello studio tecnico cui affidare la progettazione;
- alle difficoltà di determinare il tracciato armonizzando le esigenze tecniche ed economiche con lo stato di fatto degli insediamenti urbani abusivamente creatisi nelle aree interessate;
- ai contrasti, tuttora in atto, fra gli enti locali presenti nel consorzio, sulle modalità di gara per gli appalti dei lavori.

Fatto sta che intanto il costo del solo tronco di progettazione esecutiva risulta ammontare, ai prezzi del 1981, a oltre 167 miliardi ( e quello della intera tratta Napoli P.zza Garibaldi - Teverola a 349 miliardi).

Ovviamente il CTP è stato autorizzato ad eseguire lavori solo fino alla concorrenza dello stanziamento (63 miliardi).

E' stato effettuato finora nel giugno 1985 un solo pagamento per un importo di £.1.228.920.247.

**LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.493 (ART.1) DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 13.8.75, N.377 (ART.14).**

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i Trasporti.

Autorizza la concessione di ulteriori contributi agli stessi Comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29.12.69, n.1042, stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (330 miliardi nei trent'anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera) tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poichè i lavori, oltrechè a Milano (dove erano già in corso) hanno avuto ufficialmente inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni, adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità (11/12) rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29.12.69, N.1042, come dal seguente prospetto:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune	Importo Annuale	Importo Totale
MILANO	£.2.301.750.000	£. 69.052.500.000
ROMA	£.3.454.917.000	£.103.647.510.000
NAPOLI	£.2.310.000.000	£. 69.300.000.000

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla Regione Piemonte ai sensi dell'art.8 della legge 16.5.70, N.281, per essere iscritta, a termini dell'art.130 del D.P.R. 24.7.77, n.616, sul cap.5926 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione, stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

I contributi vengono liquidati secondo le norme della legge N.1042/69 e cioè per quote non inferiori a un decimo in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi da finanziare con i fondi della legge, trattandosi degli stessi programmi cui si riferiscono i finanziamenti della legge n.1042/69, si rinvia a quanto rilevato a proposito di tale legge.

LEGGE 19 FEBBRAIO 1970, N.82

Finanziamenti delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea A della Ferrovia Metropolitana di Roma di cui alla legge 24.12.1959, n.1145.

Autorizza, per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (Osteria del Curato - Prati) il concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento e interessi al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti e in ogni caso non superiore al 6,50% della spesa entro il limite di 30 miliardi.

In base alla legge è stato accordato al Comune di Roma un concorso in trenta annualità di £.2.297.000.000, corrispondenti alla quota annuale ammortamento e interessi al tasso del 6,50% della spesa di 30 miliardi.

Le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla legge n.1042/69.

In relazione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti, l'annualità di concorso è stata liquidata nell'83 per l'intero importo.

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N° 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile .

Ai sensi della legge n° 285/77 vennero assunti - con contratto a tempo determinato - n° 848 giovani per l'esecuzione dei seguenti progetti:

Progetto A: potenziamento attività operativa e ripristino controllo quinquennale degli autoveicoli;

Progetto B: autotrasporto merci.

A seguito del D.L. 21.6.1980, n.268, i giovani sono stati poi utilizzati in tutti i compiti d'istituto di questa Amministrazione.

Nel corso del 1981, in attuazione della legge 29.2.80, N.33, furono effettuate le prove d'idoneità previste dallo art. 26/ter di detta legge.

Sono state approvate le graduatorie degli esami per l'immissione nei ruoli della carriera direttiva tecnica, direttiva amministrativa, di concetto, ausiliaria e nel ruolo degli operai.

Sulla base delle predette graduatorie sono stati nominati in ruolo 34 impiegati della carriera direttiva tecnica, 19 impiegati della carriera direttiva amministrativa, 105 impiegati della carriera di concetto, 18 operai comuni e 14 impiegati della carriera ausiliaria. Sono in corso di preparazione i provvedimenti di nomina in ruolo degli impiegati della carriera esecutiva.

In applicazione della legge n.138 del 10 maggio 1984, n.655, i giovani risultati idonei negli esami suindicati, ove non optino per altre Amministrazioni statali, saranno immessi nei ruoli della Direzione Generale della L.C.T.C., anche in soprannumero, con effetto dal 1° giugno 1985. I provvedimenti di nomina sono in corso di preparazione.

Per il pagamento delle competenze spettanti al predetto personale idoneo durante il primo semestre 1985 la spesa sostenuta sul capitolo 1512 è stata di £.7.337.963.000, mentre per il rimanente secondo semestre 1985 si prevede una spesa di £.7.500.000.000.

**LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N° 815.**

**Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.**

Il Fondo Nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi, istituito con la legge numero 815/1980, non è stato finora utilizzato, in quanto non sono state ancora risolte sia le difficoltà inerenti alle garanzie chieste dagli Istituti bancari, sia quelle relative alla impugnativa CEE.

Dello stanziamento globale originario, pari a 150 miliardi di lire, è rimasto iscritto in bilancio, come residuo di stanziamento, solo un importo di 20 miliardi di lire e sono state accertate al 31.12.1984 economie pari a £.13 miliardi. Non sono stati effettuati pagamenti.

**LEGGE 10 APRILE 1981, N° 151**

**Legge - quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore.**

Come è noto, la legge - quadro 10 aprile 1981, n.151, per i pubblici servizi di trasporto locali non di competenza statale ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione nel settore delle spese correnti, l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Il primo, ai sensi dell'art.9 di detta legge, è stato istituito a decorrere dal 1982 presso il Ministero dei Trasporti, con la denominazione " FONDO NAZIONALE TRASPORTI " , per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e privato, esercenti servizi non di competenza dello Stato.

Detta legge-quadro, ha già formato oggetto di vari interventi legislativi.

La legge finanziaria 1984 ( L. N° 730/1983) ha definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi lo stanziamento per l'anno 1982.

Per l'anno finanziario 1983 lo stanziamento globale è stato di 3132,4 miliardi di lire, di cui 2979,7 assegnati con legge finanziaria e 152,7 stanziati con legge 11.10.1984, n.662.

Per l'anno finanziario 1984 lo stanziamento globale è stato di 3446 miliardi di lire.

La Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire, agli enti destinatari degli interventi dello Stato, ~~tutte~~ le somme disponibili in bilancio.

E' da evidenziare che l'applicazione della legge 10 aprile 1981, n.151, non consente di perseguire pienamente lo obiettivo del ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto perchè detto ripiano, che deve realizzarsi nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Parlamento, è subordinato al recupero della produttività aziendale, alle manovre di natura tariffaria e al tasso reale di inflazione che rappresentano condizioni al cui soddisfacimento concorrono, in via prevalente, le scelte di politica economica sul piano nazionale, nel settore dei trasporti.

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art.11 della detta legge n°151/1981, ha avuto una dotazione di competenza di 2.000 miliardi da assegnare nel quadriennio 1981 - 1984, in ragione di 450 miliardi per ciascuno dei primi due anni e di 550 miliardi per gli ultimi due anni.

Nella realtà, i fondi relativi al 1981 sono stati erogati con la disponibilità di cassa prevista per l'anno successivo, mentre l'originaria assegnazione di competenza per il 1982 è stata trasferita nell'esercizio finanziario 1985.

Le disponibilità 1983 e 1984 (1000 miliardi complessivi) sono state totalmente erogate nell'arco dei rispettivi esercizi finanziari.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N° 219 (Art.4)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, N° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre '80 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

La legge N° 219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £.14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammonta a £.48.270 milioni circa.

A tale proposito sono state segnalate al Ministero del Bilancio ed al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini delle determinazioni del CIPE in merito all'applicazione della legge 219/1981 per l'anno 1984, le ulteriori esigenze di finanziamento degli interventi programmati, per un importo di £.33.470 milioni.

A tutto il 1983 gli stanziamenti globali sul corrispondente capitolo di bilancio ammontano a £.26.765 milioni.

Con decreto del Ministro del Tesoro n.123114 del 10 aprile 1985, in applicazione della delibera CIPE del 25 ottobre '84, è stata stanziata l'ulteriore somma di 18.000 milioni da valere sulla competenza 1984.

A tutto il 31.12.84 sono stati impegnati 23.680 milioni di lire e sono stati effettuati pagamenti per 7.240 milioni.

## LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526

### Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Il CIPE, con delibera 12 novembre 1982, ha approvato interventi per 61 miliardi, da realizzare entro il 31.12.1985, per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta Napoli - Poggioreale - Pomigliano d'Arco della linea ferroviaria Napoli - Nola - Baiano (Circumvesuviana), in concessione alla Soc. Strade Ferrate Secondarie Meridionali.

La disponibilità sull'apposito capitolo di bilancio (7298) dei fondi stanziati si è avuta con il decreto di variazione di bilancio del Ministero del Tesoro n.126469 del 17.5.1983.

Con delibera 22 dicembre 1983 il CIPE ha approvato, per un importo di 78 miliardi di lire, un progetto di investimento riguardante il completamento dei lavori del I

e II lotto dell'ammodernamento della Ferrovia Cumana, in concessione alla Soc. S.E.P.S.A. di Napoli.

Per il finanziamento del suddetto importo è stato autorizzato, ai sensi del quinto comma dell'art.21 della legge n.130/1983, il ricorso ai mutui B.E.I.

Poichè il punto 3 della citata delibera prevede, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una autorizzazione di spesa pari al 40% del finanziamento accordato, è stato istituito dall'Ispettorato Generale del Bilancio il capitolo n.7299 per un ammontare di £. 31,2 miliardi.

Con delibera 22 febbraio 1985 il CIPE ha approvato, per un importo di 258.927 milioni di lire, un progetto di investimento riguardante il quadruplicamento della linea Rovisa - Saronno della Soc. Ferrovie Nord Milano e per un importo di 38.500 milioni un progetto per il completamento del raddoppio Fuorigrotta - Pozzuoli.

Con decreto ministeriale n.129165 del 9 maggio 1985, in applicazione della legge 26 aprile 1983, n.130, è stata iscritta, sul cap.7299 dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti per l'anno finanziario 1985, la somma di £.43.977 milioni di lire.

Gli impegni assunti a tutto il 31.12.1984 sui capitoli 7298 e 7299 ammontano, rispettivamente, a 59.930 e 31.200 milioni di lire.

Alla stessa data sono stati effettuati pagamenti per 10.352,5 milioni sul capitolo 7298.

DIREZIONE GENERALE DELL' AVIAZIONE CIVILE

LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 - D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493-D.L. 26 MAGGIO 1979 N. 151 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 LUGLIO 1979, N. 299.

Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti

La legge 825/73 e i successivi rifinanziamenti avevano la finalità di migliorare le condizioni di agibilità e sicurezza degli aeroporti mediante l'esecuzione di opere immobiliari infrastrutturali ed impiantistiche.

L'autorizzazione complessiva di spesa sulle tre leggi in oggetto è stata di complessive £. 428 miliardi, di cui £. 421 miliardi per interventi negli aeroporti e £. 7 miliardi per spese di personale (cessate con il 31 dicembre 1979).

La durata del programma, inizialmente prevista in 5 anni, è stata poi prolungata per effetto della legge 299/79.

La legge prevedeva snellimenti procedurali (esonero dai pareri preventivi per progetti e contratti fino a £. 300 milioni, sostituzione dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore LL.PP. con quello di uno speciale Comitato, esercizio del controllo di legittimità in via successiva) e la legge 299/79, in deroga alla legge 584/1977, prevedeva la possibilità di affidare i lavori a trattativa privata.

Con il 31/12/1982 le assegnazioni al bilancio hanno raggiunto il limite di spesa di £. 428 miliardi; gli impegni assunti con atti formali, sul limite dello stanziamento, ammontano a £. 427,10 miliardi.

I residui ancora da impegnare ammontano attualmente a £. 895,8 milioni che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di opere d'arte, i cui provvedimenti di impegno sono in corso di perfezionamento. I residui totali ammontano a £. 42,04 miliardi; mentre nel consuntivo 84 è riportata la somma di £. 30,04 miliardi in quanto il Ministero del Tesoro ha erroneamente disposto la variazione in diminuzione degli stessi di 12 miliardi.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle leggi in argomento si forniscono i dati seguenti ripartiti a seconda che le opere siano curate direttamente dalla D.G.A.C. (che vi ha provveduto mediante concessione di costruzione ad imprese e raggruppamenti di imprese) ovvero dagli Enti gestori di aeroporto (che vi provvedono in qualità di concessionari, tramite ditte appaltatrici).

Alla data del 31 dicembre 1984 la situazione dell'avanzamento dei lavori era la seguente (in milioni di lire):

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. Aeroporti i cui lavori sono stati gestiti dalla D.G.A.C.  
CAP. 7504

Impegni £. 248.849

Pagamenti £. 243.795

2. Aeroporti i cui lavori sono stati concessi ad Enti e Società di gestione

- Aerop. di Milano Linate	100,00% di £. 12.455
- Aerop. di Milano Malpensa	73,80% di £. 23.225
- Aerop. di Torino	97,90% di £. 11.900
- Aerop. di Genova	99,30% di £. 15.215
- Aerop. di Venezia	25,00% di £. 13.893
- Aerop. di Roma Ciampino	100,00% di £. 5.060
- Aerop. di Palermo	15,00% di £. 10.200
- Aerop. di Bologna	100,00% di £. 4.000
- Aerop. di Pisa	100,00% di £. 6.963
- Aerop; di Roma Fiumicino	<del>98,21%</del> di £. <u>23.000</u> £.125.911

3. Personale £. 7.0374. Interventi vari (attrezzatura, arredamenti,  
spese ex LL.PP. aeroporto di Fiumicino  
alloggi di servizio, interventi sugli aeroporti  
di Bari e Catania) £.45.0795. Opere d'arte e perizie di assestamento £. 227,5

I programmi di spesa relativi ad acquisto di materiali e ad altri lavori di minore importo (voce 4°) affidati in appalto sono da tempo esauriti.

Il rallentato andamento dei lavori in concessione ad enti impone di riconsiderare le modalità di affidamento, nel senso di individuare degli snellimenti procedurali che salvaguardino l'esigenza per lo Stato, che é l'ente finanziatore, di verificare i progetti e le procedure di spesa, consentendo ai concessionari di esperire rapidamente gli appalti.

LEGGE 7 AGOSTO 1982 N. 526 ART. 56.

Fondo investimenti ed occupazione

Sulla disponibilità di £. 870 miliardi per interventi infrastrutturali o sul territorio prevista dall'art. 51 della legge 526/1982, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 56 é stato deciso, con delibera CIPE del 12 novembre 1982, il finanziamento del progetto di completamento dell'aeroporto di Genova per £. 25,2 miliardi.

Peraltro le successive procedure di istituzione del capitolo di spesa e di assegnazione dei fondi relativi (£. 25,2 miliardi in termini di competenza) si sono perfezionate solo nel gennaio 1984.

Purtuttavia la Direzione Generale dell'Aviazione Civile aveva, sulla base della delibera CIPE, provveduto agli adempimenti relativi all'affidamento dei lavori.

Premesso, infatti, che le opere finanziate consistono nel completamento dell'aerostazione passeggeri (finanziato sulla legge n. 825/1973 solo per un primo lotto non funzionale) e opere accessorie, la loro esecuzione é stata affidata in concessione al Consorzio Autonomo del Porto di Genova con convenzione in data 7 marzo 1983.

L'ente concessionario, a sua volta, ha conferito l'appalto dei lavori edili, sulla base del progetto già approvato, allo stesso consorzio di imprese che sta eseguendo i lavori del primo lotto, finanziato con legge 825/1973, sulla base dell'offerta globale a suo tempo presentata in sede di gara.

Per le restanti opere di completamento, i relativi progetti sono stati sottoposti all'istruttoria di rito.

I lavori edili sono in corso, in uno con quelli del primo lotto.

Sono state effettuate anticipazioni per 6.000 milioni nel corso del 1984 e per 6.445,5 milioni nei primi 6 mesi del 1985.

LEGGE 22.8.1985 N. 449 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DA ATTUARE NEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva é di £. 1115 miliardi, compresi oneri per revisione prezzi, destinata per £. 635 miliardi al sistema di Roma - Fiumicino e £. 480 miliardi a quello di Milano.

La legge determina le quote relative al triennio 1984 - 86 in £. 25 miliardi per il 1984, £. 100 miliardi per il 1985 e £. 170 miliardi per il 1986.

Per gli anni successivi, le quote di spese saranno determinate in sedi di legge finanziaria.

La realizzazione delle opere é affidata in concessione alle società concessionarie delle gestioni aeroportuali.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a £. 1000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato; nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 27 novembre 1973, n. 825; Legge 16 ottobre 1975,  
n. 493 e Legge 27 luglio 1979, n. 299
- Legge 18 agosto 1978, n. 497
- Legge 21 dicembre 1978, n. 861
- Legge 21 dicembre 1978, n. 863
- Legge 30 marzo 1981, n. 119
- Legge 14 maggio 1981, n. 219
- Legge 6 agosto 1984 n. 456

LEGGI 825/73 - 493/75 E 299/79.

Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile.

1. Prima parte

Per la realizzazione degli interventi urgenti negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo civile é stato dato l'avvio ad una concreta azione di contenimento, limitazione e riduzione delle carenze esistenti nel sistema aeroportuale italiano. Per quanto riguarda l'assistenza al volo sono state create le basi e le premesse per una programmazione aeroportuale nazionale.

2. Seconda parte

Gli interventi previsti dalle leggi in oggetto hanno riguardato la realizzazione di infrastrutture, impianti ed apparecchiature per l'assistenza al volo, apparati e collegamenti per telecomunicazioni e la meteorologia e la costruzione di alloggi di servizio per il personale dell'Aeronautica Militare impiegato nell'assistenza al volo e nel controllo del traffico aereo civile.

Per quanto attiene alla realizzazione di infrastrutture ed impianti si é pervenuti all'appalto ed all'impegno definitivo della spesa delle seguenti opere :

1. AEROPORTO CIAMPINO - Costruzione di n. 9 alloggi per personale militare con famiglia - Contratto n. 18758 del 29.3.1984, ditta TENAGLIA Decreto n. 305 del 2.7.1984 per Lire £. 770.000.000 -

2. AEROPORTO PANTELLERIA - Alimentazione elettrica in continuità assoluta installazioni T.L.C. - Contratto n. 17303 del 5.2.1985 ditta GENERAL IMPIANTI Decreto 318/111 del 29.4.1985 per £. 135.500.000 -

LEGGE 18 AGOSTO 1978, N° 497.

Alloggi di servizio per il personale militare.

#### PARTE I

Il Ministero della Difesa per il decennio 1978/1987, è legittimato ad attuare un programma di realizzazione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti al fine di garantire la funzionalità degli Enti, Comandi e Reparti delle tre Forze Armate.

La Legge pluriennale autorizzava la spesa di £. 15 mld. per il 1978; £. 20 mld. per il 1979 e £. 30 mld. in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987, per un totale di lire 275 mld. da imputare al capitolo 8001 e corrispondenti nei pertinenti esercizi finanziari.

Le esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata sono state definite dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e su tale base Geniodife ha redatto apposito programma attuativo di massima che, approvato dal Sig. Ministro, è stato trasmesso al Parlamento, al quale, peraltro, in allegato allo stato di previsione della spesa, viene presentata analitica situazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 28 Febbraio 1981 n°47, l'A.D. ha effettuato interventi con le seguenti modalità:

- a. acquisto di alloggi direttamente dall'edilizia privata ovvero dai Comuni o Consorzi che costruiscono anche su aree "167";
- b. costruzioni "ex novo" su sedimi militari o acquisiti dai comuni;

- c. permuta di aree o immobili con i Comuni o altri soggetti pubblici;
- d. trasformazioni;
- e. locazione di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza (programmazione in corso, a cura di STAMADIFESA).

## PARTE II

Il forte impulso conferito all'attuazione dei programmi -nell'intento di fronteggiare almeno parzialmente la svalutazione- ha consentito di pervenire alla seguente situazione:

- stanziamenti al 1985:       £. 335 mld.; (\*)
- fondi impiegati (\*\*):       £. 378 mld. (il surplus di £.43 mld. è stato "impegnato" ex art. 18 della Legge 468/78);
- unità abitative varate:    n° 5.020.

Si evidenzia che, a causa della lievitazione dei costi, l'indice realizzativo del programma decennale si è attestato sull' 82% di quanto preventivato, che peraltro era già un "minimum" rispetto alle esigenze globali delle FF.AA.

Si sottolinea, infine che, con la legge finanziaria 730/83, la legge 497/78 è stata rifinanziata per 130 mld. per il triennio 1984/1986 con la seguente cadenza:  
20 mld. per il 1984; 40 mld. per il 1985; 70 mld. per il 1986.

(\*) dei quali, mld. 275 in base alla L. 497 e mld. 60 a seguito del rifinanziamento di cui alla l. 730/83;

(\*\*) della somma predetta, 116 mld. circa sono stati destinati per gli interventi nel meridione.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, n.861

Rifornimento idrico delle isole minori

A. - PARTE PRIMA

1. - Natura e finalità dell'intervento

La legge ha lo scopo di consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

2. - Ammontare e durata del programma

La legge autorizza, ad integrazione della spesa prevista dall'art.7 della legge 19 maggio 1967, n.378, l'assegnazione di 7.635 milioni negli anni finanziari dal 1978 al 1981, precisando per gli anni 1978 e 1979 rispettivamente le quote di 700 milioni e 2.750 milioni.

Le quote relative agli anni 1980 e 1981 sono state fissate in sede di legge finanziaria, rispettivamente in 2.750 milioni e 1.435 milioni.

Con la legge 18 luglio 1984, n.342 il Parlamento ha autorizzato l'aumento della citata spesa di 8.200 milioni, di cui 1.800 milioni rispettivamente nel 1984 e 1985 e 4.600 milioni nel 1986

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

All'argomento vi è stata una raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa ad imprese del mezzogiorno.

A. - PARTE SECONDA1. - Dati finanziari

In Annesso A sono riportati i dati finanziari relativi alla legge in oggetto alla data del 31.12.1984 e per i primi 6 mesi del 1985.

2. - Stato di attuazione della legge

Una prima gara, a licitazione privata, per l'acquisizione di 2 navi Cisterna è andata deserta per inadeguatezza dei fondi disponibili.

La seconda gara di appalto concorso, eseguita il 14 aprile 1981 e limitata a Ditte del mezzogiorno, ha consentito di stipulare un contratto con la Ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1.250 tonnellate di acqua, con opzione per una seconda.

L'avanzamento dell'approntamento della citata motocisterna ha subito notevoli ritardi (oltre due anni) rispetto ai termini contrattuali a causa di sopravvenute difficoltà finanziarie della Ditta appaltatrice. Allo stato attuale l'avanzamento dei lavori può valutarsi all'80%, mentre perdurando le succitate difficoltà non si possono fare attendibili previsioni sulla data di consegna dell'Unità.

A fronte del non soddisfacente andamento del primo contratto, la Difesa ha rinunciato al diritto di opzione nei confronti della Ditta "Cantieri Navali Ferbex" per la costruzione di una seconda unità alle stesse condizioni.

E' stata conseguentemente indetta una gara a licitazione privata, riservata alle Ditte del mezzogiorno, per la costruzione di una seconda motorcisterna di 1.200 tonnellate. L'esame e la relativa aggiudicazione della gara è prevista entro il corrente mese di luglio 1985.

3. - Provvedimenti correttivi

Negativo.-

LEGGE 21-12-78 N. 863

Realizzazione rete nazionale per il rilevamento dati meteorologici via satellite

A. Prima parte

1. Natura e finalità

Trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazioni da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma

La legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 6,17 miliardi.

3. Procedure previste dalla legge

La legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. Seconda parte

1. Dati contabili

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

Sono stati stipulati contratti per l'approvvigionamento di parti di ricambio di prima dotazione per l'intera rete e per l'ottimizzazione operativa delle stazioni installate presso il C.N.M.C.A. per un importo complessivo pari a 1.950 milioni.

E' in corso l'iter amministrativo per la notifica di aumento nei limiti di un quinto su un contratto di parti di ricambio di prima dotazione per un importo di 292 milioni.

Sono stati, altresì, notificati i contratti relativi alle manutenzioni.

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Disposizioni in materia di costruzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle Forze Armate per il soccorso delle popolazioni colpite da calamità.

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento.

La spesa autorizzata dalla legge finanziaria 1981 all'articolo 17 ha avuto lo scopo di iscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale da impiegare per :

- la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle FF.AA. per il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità;
- l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi occorrenti per la specifica necessità.

In particolare, i programmi che dovranno essere attuati in tale contesto prevedono l'acquisizione di:

- per l'Esercito:

- . mezzi e materiali per il completamento della bivalenza della unità del Genio;
- . mezzi, materiali ed infrastrutture per la costituzione di unità operative nel sud (Regione Militare Meridionale e Regione Militare della Sicilia);
- . scorte di materiali specifici per il sostegno dei sinistrati;
- . mezzi e materiali per la forza di pronto intervento.

- per la Marina:

- . n. 1 unità trasporto e sbarco per soccorso in pubbliche calamità;
- . n. 2 mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo;
- . supporto logistico per l'impiego di elicotteri utilizzati in sedi non attrezzate per concorso in pubbliche calamità;

- . automezzi per trasporto personale e materiali in zone colpite da calamità (24 ACP 80, 15 campagnole, 11 ACM 80, 4 ACM 52);
  - . materiali vari da soccorso.
  - per l'Aeronautica:
    - . programma AB 212 (21 elicotteri)
    - . programma HH-3 F (5 elicotteri)
    - . programma P 116DL3APH (6 velivoli aerofotogrammetrici).
- b. Durata del programma e relativo stanziamento.

La legge finanziaria 1981 aveva previsto uno stanziamento triennale di 650 mld. così ripartito:

- anno 1981	miliardi	50
- " 1982	" "	300
- " 1983	" "	300

Tale ripartizione, fermo restando l'importo globale, è stata modificata dalle leggi finanziarie 1982 e 1983 che hanno prolungato fino al 1985 il periodo di attuazione della legge, stabilendo le seguenti aliquote annuali:

- anno 1981	miliardi	50
- " 1982	" "	200
- " 1983	" "	50
- " 1984	" "	100
- " 1985	" "	250

Successivamente lo stanziamento per l'anno 1982 è stato decurtato di mld. 20 passati alla Presidenza del Consiglio per il "Fondo per la protezione civile" ai sensi del D.L. 428/82, convertito in legge 547/82, e di mld. 19,5 passati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste in sede di assestamento 1982.

La legge finanziaria 130/1983 prevede stanziamenti anche nel 1985; la legge finanziaria 730/1984 non prevede stanziamenti nel 1986; la legge finanziaria 887/1985 prevede stanziamenti per il 1986 ma non per il 1987.

c. Sviluppo della spesa.

I programmi avviati riguardano l'acquisizione di:

- n. 21 elicotteri AB.212, i cui contratti sono stati definiti ;

- automezzi per il trasporto di personale e materiali in zone colpite da calamità ;
- 1 unità navale da trasporto e sbarco ;
- mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo ;
- supporto logistico per l'impiego degli elicotteri della Marina in pubbliche calamità ;
- materiali vari per il soccorso.

## 2. Seconda parte

La possibilità per la Difesa di disporre di finanziamenti specifici per l'intervento nel campo della protezione civile non può essere limitata alla sola acquisizione delle dotazioni iniziali, ma dovrebbe estendersi sia al completamento, sia al mantenimento di quanto approvvigionato.

Lo stanziamento disposto dalla legge finanziaria del 1981 può considerarsi come un primo sostanziale passo per la messa a punto dello strumento necessario. Occorre però poter mantenere tale strumento sempre adeguato ed efficiente.

Per questo é necessario che il Parlamento autorizzi ulteriori flussi di finanziamenti "ad hoc" con i quali assicurare :

- il mantenimento dei mezzi e materiali acquisiti con i fondi già autorizzati ;
- il funzionamento dei reparti costituiti.

LEGGE N. 219 DEL 14 MAGGIO 1981.

Interventi per eventi sismici del 1980 e del 1981 nelle zone della Campania e della Basilicata.

Le somme impegnate per effetto della legge di cui sopra sono state completamente utilizzate mediante l'assunzione dei relativi impegni formali di spesa.

In particolare, si precisa che per la diversa entità e natura specifica dei danni riportati dagli immobili, sono stati necessari numerosi interventi, di piccole e medie riparazioni, per rendere immediatamente agibili le infrastrutture, ed in alcuni casi di ricostruzione parziale o totale degli stessi immobili.

LEGGE 6 AGOSTO 1984, N. 456

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN -  
in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunica-  
zioni.

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento.

La legge 6 agosto 1984, n.456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri paesi, nei settori aeronautico e delle telecomunicazioni :

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X);
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101) ;
- sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti.

Programma AM-X.

La legge 456/84 autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino a 470 mld. in un arco di sette anni (dal 1983 al 1989). così ripartiti, tenuto conto della legge finanziaria 1985 :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983) ....	mld.	240
- esercizio 1985 .....	mld.	60
- esercizio 1986 .....	mld.	60
- esercizio 1987 .....	mld.	60
- esercizi successivi .....	mld.	50

Programma EH-101.

L'importo complessivo di mld. 300 previsto per il programma in argomento è così ripartito :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983) .....	mld.	100
- esercizio 1985 .....	mld.	60

- esercizio 1986 .....	mld.	60
- esercizio 1987 .....	mld.	60
- esercizi successivi .....	mld.	20
Totale .....	mld.	300

#### Programma CATRIN.

L'importo complessivo di mld. 226 previsto per il programma in argomento è così ripartito :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	20
- esercizio 1985 .....	mld.	60
- esercizio 1986 .....	mld.	60
- esercizio 1987 .....	mld.	60
- esercizi successivi .....	mld.	26
Totale .....	mld.	226

#### c. Sviluppo dei programmi.

##### Programma AM-X

La fase di sviluppo del programma AM-X è stato suddiviso in due sottofasi successive. La prima sottofase prevede essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n.4 prototipi di cui n.3 in versione base e n.1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 150 voli di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevede il completamento delle attività peculiari dello sviluppo nonché la costruzione di ulteriori n.2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana) e attività di volo per un totale di 350 voli di cui n.43 specifici della variante brasiliana, per il raggruppamento dell'Initial Operation Clearance.

Ciascuna sottofase è stata suddivisa in lotti caratterizzati da attività similari ed in ciascun lotto sono stati individuati degli obiettivi significativi caratteristici del lotto stesso.

Tutti i velivoli prototipi per la prima sottofase sono completati (il prototipo in variante brasiliana sta completando le prove a terra e si prevede che esegua il primo volo verso la metà di settembre).

### Programma EH-101.

Le attività previste dalla legge sono state avviate, per quanto attiene lo sviluppo della piattaforma e dei motori. Sono tuttora in corso di perfezionamento, invece, le pratiche amministrative relative all'acquisizione dei principali equipaggiamenti di missione propri della versione Marina Militare Italiana. (Radar, Sensori ~~subacquei~~, Guerra Elettronica, ecc.) e per i quali sono stati tuttavia individuati, a seguito di indagini di mercato, i potenziali fornitori.

Il primo volo del primo aeromobile di pre-produzione sarà effettuato entro la fine del 1986.

E' previsto uno check - point sulla valutazione dell'andamento del programma allo scadere delle 50 ore di volo dei prototipi, prevista dopo i primi sei mesi del 1987.

### Programma CATRIN

Il programma è ancora nella fase precontrattuale. Esso, infatti, per la complessità e la vastità delle attività da svolgere, ha richiesto un notevole impegno sia dal punto di vista tecnico-operativo, per la messa a punto dell'architettura che lo contraddistingue, sia sotto il profilo tecnico-amministrativo, per la ricerca delle possibili procedure da adottare, considerata la novità della sua configurazione che non ha precedenti sul piano contrattuale e tenuto conto che nessuna Industria nazionale è in grado realisticamente di affrontare in piena autonomia tutto lo spettro dei problemi tecnici derivanti dalle caratteristiche operative del programma.

Ha richiesto inoltre un notevole lavoro di armonizzazione in ambito industriale per coagularne sinergicamente le potenzialità, con conseguente allungamento dei tempi dell'iter tecnico-amministrativo.

Si prevede che l'attività contrattuale possa essere portata a termine entro i primi mesi del 1986.

### 2. Seconda parte.

Gli oneri finanziari stimati per il completamento dei programmi in argomento sono superiori a quelli previsti dalla legge 6 agosto 1984, n.456.

I maggiori oneri sono dovuti alle seguenti motivazioni :  
- l'approvazione della legge è avvenuta circa tre anni dopo la

presentazione del relativo schema di d.d.l.. in cui l'onere era valutato a condizioni economiche 1981.

- processo inflazionistico nazionale con maggiore incidenza nel settore dei materiali di armamento ;
- svalutazione della lira rispetto al dollaro. con conseguenti ripercussioni sull'acquisto all'estero di componenti di base.

Per quanto sopra, si ritiene necessario prevedere nel futuro un rifinanziamento della legge 456/84.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 27 dicembre 1977, n° 984

Legge 20 ottobre 1978, n° 674

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 10 dicembre 1980, n° 849

Legge 3 febbraio 1981, n° 14

Legge 1 agosto 1981, n° 423

Legge 29 maggio 1982, n° 308

Legge 26 aprile 1983, n° 130

Legge 11 ottobre 1983, n° 546

## LEGGE 27.12.1977 N° 984 "QUADRIFOGLIO"

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

Nel corso dell'anno 1984 è proseguita la procedura programmatica avviata, ai sensi della legge 984/77, con l'attuazione del Piano agricolo nazionale pluriennale; detto anno spicca sia per l'importanza operativa che per l'entità dei finanziamenti, infatti la legge finanziaria 1984, n. 730/83 ha previsto per gli interventi sia regionali che nazionali una autorizzazione di spesa di complessivi miliardi 1,520 (decurtati successivamente di miliardi 4,15 per l'onere previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 194/84 "Interventi a sostegno dell'agricoltura".)

E' tuttavia da sottolineare che proprio lo stanziamento della citata somma ed in particolare il meccanismo realizzato per il suo reperimento, hanno di fatto determinato la conclusione in sette anni del piano agricolo nazionale, anzichè nei dieci anni previsti dalla succitata legge.

Nel presupposto di assicurare la continuità di stanziamento ai cinque settori di iniziale durata quinquennale, infatti, è stata posta in atto una manovra finanziaria che, da un lato, ha saldato al 1984 le decurtazioni di stanziamento operate negli esercizi precedenti e che, dall'altro, ha anticipato a tale esercizio la dotazione di lire 350 miliardi annuali già previsti fino al 1987, a valere sui soli settori dell'irrigazione e della forestazione.

La manovra ha posto, pertanto, la tematica di garantire il completamento dei programmi decennali predisposti per i settori dell'irrigazione e della forestazione in sede di redazione del piano agricolo. In particolare, nel corso del 1984 si è manifestata la necessità di realizzare una finanza di completamento sui due settori decennali; una finanza che fosse, inoltre in grado di consentire la prosecuzione della procedura programmatica per gli interventi pubblici in agricoltura nel loro complesso.

Questa necessità è stata poi soddisfatta con l'art. 18 della legge finanziaria 1985, che a favore delle regioni ha stanziato la somma di lire 1.300 miliardi per le finalità della legge 984/77, mentre per gli interventi nazionali ha stanziato la somma di lire 260 miliardi così ripartiti:

	miliardi lire
- ripiano passività onerose delle aziende forestali	4,000
- lavori irrigui	68,467
- Parchi nazionali	8,522
- incendi boschivi	7,300
- inventario forestale	1,000
- produzione semi e piantine forestali	0,400
- progetti integrativi di sviluppo produttivi di consorzi cooperativi	10,000
- selezione miglioramento bestiame	66,961
- lotta ipofecondità e mortalità neo e postnatale	4,400
- sviluppo e produzione materiale di moltiplicazione	0,200
- valorizzazione prodotti e vini D.O.C.	3,100
- prevenzione e repressione frodi	4,000
- progetti trasformazione e commercializzazione di consorzi cooperativi	45,000
- attività promozionali	11,000
- indagini, studi e ricerche	25,650
	<hr/>
	260,000

Il suddetto provvedimento di legge, di fatto, ha così assunto il valore di provvedimento di transizione; nel frattempo è stato approvato il 1° agosto 1985 dal CIPAA lo "schema di programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale".

#### - Repressioni frodi

In tale settore i fondi assegnati sono stati impegnati ed utilizzati per la realizzazione di un progetto di automazione di 12 uffici repressioni frodi. Il contratto relativo, dopo un complesso iter procedurale è stato stipulato ed approvato. La fase di esecuzione del progetto è iniziata a decorrere dal 1/5/85.

- Settore Cooperazione

Il settore della cooperazione agricola di rilevanza nazionale rientra nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 3, lettera c) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo indicati dal Piano Agricolo Nazionale.

Sulla base delle indicazioni dettate dal "Piano" sono stati formulati appositi programmi di intervento riguardanti le seguenti azioni:

- 1) concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;
  - 2) concessione di contributi, a favore di cooperative e loro consorzi, per l'acquisizione e la realizzazione, l'ammodernamento e potenziamento di impianti ed attrezzature tecniche, ivi compresi i terreni di pertinenza e le scorte vive, aventi rilevanza nazionale, atti a promuovere la produzione integrata di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici;
  - 3) concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti di cooperative e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;
  - 4) concessione, a favore di Consorzi nazionali di cooperative e di cooperative agricole di rilevanza nazionale, di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione degli impianti ed alle anticipazioni ai soci coniferenti.
- A) Acquisizione, realizzazione, ammodernamento e potenziamento di impianti collettivi di rilevanza nazionale

Nel quadro degli interventi proposti per l'acquisizione e ristrutturazione di impianti di interesse nazionale di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializ-

zazione di prodotti agricoli e zootecnici, l'azione dello Stato per il potenziamento delle strutture cooperative è stata diretta ad assicurare l'accentramento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al fine di conseguire una più accentuata penetrazione sui mercati interni ed esterni, ove appare assai carente la organizzazione commerciale.

Nell'ambito di tali azioni sono state accordate priorità alla acquisizione di impianti - anche attraverso la cessione di aziende ed il rilevamento totale o di quote di maggioranza delle partecipazioni azionarie che assicurino la piena ed incondizionata disponibilità degli impianti medesimi per un congruo numero di anni - nonché alla ristrutturazione di impianti preesistenti, pubblici e privati, specie se risultino inutilizzati o sottoutilizzati.

A fronte degli stanziamenti sono stati finanziati investimenti complessivi per oltre 300 miliardi, con un contributo in conto capitale di lire 109,8 miliardi. Sono state accolte iniziative per acquisizione, ristrutturazione o realizzazione di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli per complessivi 160 stabilimenti, che risultano in parte già acquistati ed in parte in corso di realizzazione.

B) Attività dei consorzi nazionali e degli altri Organismi cooperativi di rilevanza nazionale che gestiscono impianti di valorizzazione di prodotti agricoli ed attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione agricola di interesse nazionale

Le predette attività di sostegno della gestione degli impianti cooperativi di valorizzazione dei prodotti agricoli e delle attività di promozione della cooperazione agricola di interesse nazionale si sono concretizzate nella:

- a) concessione di contributi sulle spese di gestione e di corsi negli interessi sui prestiti di conduzione e di anticipazione ai soci conferenti;
- b) l'attuazione di organici programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri dirigenti e per le attività di natura pubblicitaria;
- c) la promozione e costituzione di consorzi nazionali di cooperative, comprese le spese di avviamento e primo impianto;
- d) la creazione o acquisizione di strutture commerciali o di potenziamento dell'attività cooperativa.

La disponibilità finanziaria complessiva destinata a tali interventi è stata di lire 124 miliardi, che ha mobilitato iniziative di gestione e di formazione per un totale di lire 975 miliardi.

C) Acquisizione, ammodernamento, realizzazione e potenziamento di impianti di interesse nazionale di produzione integrata di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici.

Le misure dirette a promuovere la produzione integrata di prodotti agricoli mediante l'acquisizione, l'ammodernamento, la realizzazione ed il potenziamento di impianti ed attrezzature tecniche, ivi compresi i terreni di pertinenza e le scorte vive, hanno riguardato i settori della zootecnia, dell'acquacoltura e delle colture protette in serra nel comparto della ortoflorofrutticoltura, avuto riguardo a taluni criteri fondamentali individuati:

- nella validità tecnico-economica delle opere progettate e nella previsione di positivi effetti che esse potranno produrre, in forma diretta o mediata, sui redditi di larghe fasce di produttori agricoli;
- nel quadro di realizzabilità delle iniziative e nella loro capacità di risolvere complessi problemi produttivi di generale interesse socio-economico;
- nell'accertata esistenza di settori o territori in situazione di particolare debolezza o in fase di profonda trasformazione o di avvio, al fine di rimuovere le difficoltà produttive esistenti superando, anche visioni puramente aziendalistiche;
- nella verifica delle caratteristiche delle iniziative che devono essere improntate a concezioni e dimensioni tali da rivestire un importante ruolo economico e di qualificazione dello sviluppo della base produttiva agricola;
- nella generale esistenza di sufficienti requisiti di efficienza produttiva e di valide prospettive economiche, congiunti ad opportuni criteri di economicità.

Con la disponibilità finanziaria di lire 21,30 miliardi sono state finanziate n. 16 iniziative per un investimento complessivo di lire 49,70 miliardi, che ha comportato l'intera utilizzazione del contributo disponibile.

Anche con l'art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403 e successive leggi di rifinanziamento (30/3/1981, n.119 - articolo 20; 7/8/1982 n. 526, art. 62; 4/6/1984, n. 194, art.7)

sono stati formulati appositi programmi di intervento nei settori già indicati per la legge 984/77, con esclusione degli impianti di produzione integrata non considerati dal citato articolo 5 della legge 403/77.

Nel quadro degli obiettivi indicati dal predetto articolo 5 e di quelli più generali del Piano agricolo nazionale, a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, i programmi di intervento hanno interessato:

- 1) l'acquisizione, realizzazione, ammodernamento e potenziamento di impianti collettivi di rilevanza nazionale per un investimento complessivo di lire 343 miliardi che ha utilizzato interamente gli stanziamenti di lire 145,810 miliardi;
- 2) l'attività dei consorzi nazionali e degli organismi cooperativi di rilevanza nazionale che gestiscono impianti di valorizzazione di prodotti agricoli, nonché l'attività intesa a promuovere e sostenere la cooperazione agricola di interesse nazionale che hanno mobilitato iniziative di gestione e di formazione per un totale di lire 713 miliardi, utilizzando l'intero stanziamento di lire 129,793 miliardi.

Anche per detti programmi i progetti di investimento sono stati già realizzati in gran parte, specie quelli riguardanti le acquisizioni e le ristrutturazioni degli impianti, mentre altri sono in corso di realizzazione.

### Settore zootecnia

#### a) Selezione e miglioramento del bestiame

Secondo le linee programmatiche delineate dal Piano le azioni intraprese nel quadro dell'attività in questione riguardano la tenuta e gestione dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, nonché tutta una serie di azioni di sostegno al miglioramento genetico e produttivo strettamente integrate con le azioni strutturali, promozionali ed organizzative promananti dalle Regioni.

Le azioni intraprese hanno consentito il potenziamento dell'attività delle Associazioni Provinciali Allevatori e dell'Associazione Italiana Allevatori per dare maggiore efficacia e razionalità al sistema dei controlli funzionali e alla tenuta dei libri genealogici e in tal senso è stata rafforzata l'attività diretta a costituire una banca dati nazionale per la gestione computerizzata dei risultati.

E' stata inoltre potenziata l'attività delle Associazioni nazionali di specie e di razza e in tale ambito è proseguita, sviluppandosi ulteriormente, l'attività di valorizzazione dei centri genetici presso cui sarà possibile eseguire prove genetiche al fine di ottenere soggetti più rispondenti alle esigenze dei vari ambienti ed alle richieste del mercato. Sono in fase di completamento i lavori relativi alla costruzione del Centro della Razza Piemontese per i quali sono stati richiesti ulteriori contributi per una maggiore spesa di f. 633.754.000 che si sommano allo stanziamento di f. 561.764.000 relativo alla realizzazione di un secondo lotto.

Sono altresì divenute operative le iniziative avviate negli anni precedenti: è stata completata la realizzazione del Centro Genetico della Razza Frisona Italiana e terminata l'azione di recupero delle razze da carne tramite la creazione di un apposito centro zootecnico per prove genetiche su bovini italiani da carne. Per quest'ultimo centro l'impegno globale assunto nel 1982 è stato di f. 1.464.602.000 (interamente erogate all'Associazione). Inoltre nell'esercizio 1984 si è proceduto ad impegnare la somma di f. 706.388.000 per consentire il completamento del Centro genetico della Frisona.

Si deve peraltro segnalare che notevoli difficoltà esecutive si sono incontrate nell'espletamento del complesso di attività sopra descritte a causa sia dei noti scivolamenti di disponibilità finanziarie in bilancio, sia per la costante e progressiva perdita di incidenza economica degli stanziamenti programmati. Ciò ha comportato, tra l'altro, la necessità di spostamenti di spesa a favore delle attività generali di supporto con pregiudizio per l'insieme delle iniziative avviate.

b) Lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale dei vitelli

L'attività da svolgere, secondo le linee indicate dal Piano, ha continuato a svilupparsi seguendo una duplice direzione: proseguendo da un lato nella funzione generale di indirizzo e coordinamento dell'attività delle Regioni e realizzando dall'altro azioni proprie di vasto interesse quali l'accertamento effettivo delle diverse cause incidenti nel determinare i fenomeni in esame, nonché l'organizzazione di corsi di formazione tecnico-scientifica per laureati in scienze agrarie e veterinarie segnalati dalle Regioni e destinati a fornire assistenza negli allevamenti bovini, suini e ovini. In tal senso nel 1984 sono stati preparati 860 tecnici dei quali 520 stanno già operando presso le Associazioni provinciali e regionali allevatori.

Sempre in accordo con le linee di fondo indicate nel programma di coordinamento ipofecondità previsto nello stralcio 1978 del Piano Agricolo Nazionale (Legge 984/77) e ribadito nel successivo Piano Agricolo Nazionale quadriennale, si è provveduto a stipulare una quarta convenzione con l'Associazione Italiana Allevatori per la realizzazione di ulteriori iniziative volte prioritariamente alla valutazione dell'incidenza del riproduttore maschio sull'ipofecondità degli allevamenti, all'approfondimento delle conoscenze sulle tecniche di congelamento e determinazione di sesso e cariotipo, alla verifica operativa sulla possibilità di fondere attività dei controlli funzionali con attività dei controlli ipofecondità, nonché alla realizzazione di un manuale tecnico-scientifico ad uso degli zootecnici e veterinari operanti nel piano ipofertilità. Per l'insieme delle attività suddette è stata impegnata la spesa di f. 1.700.000.000 di cui lire 510.000.000 già liquidate all'Associazione.

Nell'esercizio finanziario 1985 è in corso di istruttoria la quinta convenzione di f. 1.089.000.000 per la prosecuzione delle attività di cui trattasi.

Non sono state ancora del tutto superate le difficoltà già incontrate nella prima fase di attuazione del piano, dovute alla complessità delle problematiche connesse all'attività in parola, e ciò ha determinato una non completa utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

**Settore sviluppo e produzione materiale di moltiplicazione**

Sulla base delle linee programmatiche tracciate, sia per gli interventi nazionali che regionali, dal programma nazionale di coordinamento dello sviluppo della produzione di materiale di moltiplicazione di cui al piano stralcio 1978 del P.A.N., il Ministero ha proseguito la sua attività di realizzazione di dette linee.

In particolare sono proseguiti gli interventi in materia di anagrafe vivaistica ed archiviazione dati mediante elaborazione elettronica; potenziamento del servizio di certificazione, operazioni di controllo presso campi di colture, realizzazione di campi di conservazione dei vitigni iscritti al catalogo nazionale delle varietà.

E' altresì proseguita l'attività di controllo varietale e certificazione delle sementi sia di importazione che di produzione nazionale.

### Settore sviluppo della produzione agricola, zootecnica ed ittica

Gli interventi in tali settori, nell'anno 1984 hanno riguardato la concessione di un contributo di £. 2.289.195.000 per la realizzazione di porcilaie in Friuli Venezia Giulia; £. 202.500.000 per la realizzazione di un impianto pilota per la produzione integrata dei mitili in provincia di Trieste; £. 245.586.000 per la realizzazione impianto pilota per l'allevamento ittico estensivo nelle Valli di Comacchio. Inoltre è stato concesso un ulteriore contributo di £. 2.265.375.000 al Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda per il completamento di strutture, attrezzature e sistema informatico per l'impianto a terra nel sistema dei trasporti dei prodotti ortofrutticoli della regione Sardegna.

### Settore valorizzazione prodotti agricoli e vini D.O.C.

Si è badato a sostenere e potenziare l'attività del Comitato Nazionale Vini, nonché ad assicurare e rilanciare il funzionamento delle Commissioni di degustazione di 1° grado e di appello in collegamento con le Camere di Commercio. Inoltre, d'intesa con l'Unioncamere è stata promossa la formazione professionale dei dipendenti camerale addetti al controllo dell'esportazione dei vini. E' in corso di svolgimento una indagine-ricerca rivolta ad accertare le ulteriori suscettività di estendimento dei vini a D.O.C. nell'intento di svolgere le ulteriori e corrispondenti azioni sollecitatrici presso le Regioni e gli operatori interessati, per nuove denominazioni, nonché per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei vini da tavola.

Anche per quanto riguarda la valorizzazione delle qualità dei prodotti agricoli e zootecnici è stato attivato un programma esecutivo di attività che punta sulla valorizzazione delle carni fresche e conservate (prosciutti, ecc.) e dei formaggi, soprattutto tramite il rilancio funzionale e nuova costituzione dei consorzi di tutela, specie per quanto attiene alla valorizzazione dei marchi di qualità.

**Settore di attività, indagini, studi e ricerche**

Le attività di indagini, di studi e di ricerca e di sperimentazione agraria, seguendo le linee del piano, hanno contribuito sostanzialmente al ruolo tecnico, scientifico e conoscitivo per gli indirizzi e gli obiettivi prefissati per la proiezione dei settori produttivi contemplati dalla legge.

Esse perseguono tre direttrici fondamentali: il privilegio totale alla domanda di ricerca anzichè all'offerta; l'instaurazione di rapporti d'intesa; la collaborazione e l'armonizzazione tra i vari Centri decisionali pubblici e privati (C.N.R., Regioni, Università, Organismi di studio privati, ecc.), nonchè il tempestivo trasferimento dei risultati e delle informazioni ai gestori degli elementi conoscitivi.

Su tali basi sono state accertate le esigenze concrete espresse dal mondo agricolo e dal sistema economico, territoriale e nazionale.

A tal fine le iniziative svolte sono state inquadrare sia nell'ambito di appositi progetti finalizzati, sia nel sistema dei programmi comunitari. Per l'attuazione di tali programmi è stato utilizzato e notevolmente attivato il potenziale tecnico-scientifico degli Istituti e Laboratori di sperimentazione di questo Ministero (elementi traenti e coordinatori dei progetti) e di altri organismi (Università, C.N.R., Regioni ed Organismi di studio privati).

Parallelamente alla parte tecnico-scientifica il programma di indagini, studi e ricerche è stato esteso anche a quelle iniziative di carattere economico, di mercato e sui flussi dei consumi.

Tale programma ha consentito la realizzazione di una matrice del sistema agro-alimentare italiano; di un modello econometrico dell'agricoltura, nonchè la realizzazione di indagini e studi settoriali, previsioni, congiunturali e consuntive, per accrescere la conoscenza di determinate realtà produttive socio-economiche e territoriali e dei prezzi.

Altre iniziative sono state programmate ed avviate quali ad esempio il rilevamento a distanza (telerilevamento) delle risorse naturali e delle situazioni territoriali.

- settore forestazione.

Le attività svolte nel corso del 1984 in applicazione del piano agricolo nazionale per il settore forestazione hanno riguardato principalmente la lotta contro gli incendi boschivi, la difesa ambientale, la formazione dell'inventario forestale nazionale, la compilazione della carta per le vocazioni potenziali agro-silvo-pastorali e la compilazione della carta forestale d'Italia.

Per quanto concerne gli interventi per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi sono stati attuati interventi a cura delle Regioni e interventi di competenza statale.

Per gli interventi a carattere nazionale si è proseguito nel rafforzamento degli strumenti e dei mezzi in dotazione al personale forestale per una migliore e più incisiva opera di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi mediante l'acquisto di veicoli fuoristrada e di automezzi dotati di attrezzature modulari antincendio del tipo fisso e scarrabile. Gli accreditamenti disposti a favore dei capi dei centri operativi del Servizio antincendi boschivo e dei responsabili regionali degli uffici forestali per l'esercizio e la manutenzione dei veicoli e delle attrezzature, hanno reso possibile lo svolgimento del servizio di prevenzione e di intervento sul fuoco. E' stato provveduto inoltre al rimborso all'Aeronautica militare delle spese per l'esercizio dei due velivoli antincendio CANADAIR CL 215,

Per quanto concerne la difesa ambientale si è provveduto a ripartire le risorse assegnate tra i vari Enti interessati; in particolare l'erogazione ha riguardato l'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, l'ente Parco Nazionale d'Abruzzo e la Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. I predetti organismi hanno utilizzato le somme accreditate secondo i programmi operativi che ciascuno di essi ha impostato per la valorizzazione del patrimonio naturalistico di propria competenza.

Circa l'Inventario forestale nazionale sono proseguite le attività concernenti la rilevazione dei dati di campagna necessari per la formazione dell'inventario medesimo. Questi dati nelle Regioni a statuto ordinario vengono rilevati dal

personale del Corpo Forestale dello Stato mentre nelle Regioni a statuto speciale, con esclusione della Regione Sardegna, vengono rilevati da personale regionale conformemente comunque al progetto nazionale. In Sardegna, su richiesta della Regione, i dati vengono rilevati dal personale del Corpo Forestale dello Stato. Una volta ultimata la fase della raccolta dei dati di campagna si dovrà procedere alla elaborazione computerizzata degli stassi. A tal proposito nel corso del 1984 sono stati presi contatti con varie società specializzate nel settore della elaborazione dati al fine di individuare una cui affidare tale compito.

Per quanto attiene la compilazione della carta per le vocazioni potenziali agro-silvo-pastorali e la compilazione della carta Forestale d'Italia sono proseguite le attività concernenti la impostazione metodologica delle due carte. Si prevede di avviare quanto prima le procedure per la loro compilazione.

Settore Irrigazione di competenza statale

Nel decennio 1978/87 il Piano Irriguo Nazionale ha previsto per gli interventi di competenza dello Stato (opere di provvista, adduzione e distribuzione di acqua a prevalente scopo irriguo) una spesa di L.454,191 miliardi.

A causa del mancato rilancio del P.A.N. per i settori a finanziamento quinquennale, fu necessario rimodulare gli stanziamenti attribuibili ai vari settori utilizzando anche i fondi del settore irrigazione e forestazione (a finanziamento decennale), per cui al 31.12.84 sono stati integralmente utilizzati gli stanziamenti recati dalla legge 984/77.

Al settore irrigazione, per l'esercizio 1984 è stato attribuito lo stanziamento di L.91,177 miliardi, elevando così il finanziamento globale assicurato nel settennio 78/84 a L.423,734 miliardi.

Su tale disponibilità globale, al 31 dicembre erano stati assunti impegni per L. 397,448 miliardi, con una residua disponibilità di L.26,284 miliardi non potutasi tempestivamente impegnare a causa dei ritardi delle decisioni CIPAA e delle conseguenti variazioni di bilancio.

In rapporto a tale volume di impegni, di cui circa L.65 miliardi assunti nello scorcio finale dell'esercizio 1984, per quanto sopra accennato, sono stati effettuati pagamenti - che corrispondono a lavori eseguiti ed accertati - per L.285,725 miliardi pari a circa il 72% dell'impegno globale.

E' rimasto aperto il problema del proseguimento delle attività già iniziate, per le quali, come è noto, è stata assicurata la parziale soluzione di attribuire uno stanziamento ponte, con la legge finanziaria 1985, di L.61, miliardi.

Per il completamento del programma irriguo previsto nel P.A.N., occorrerebbero finanziamenti, per un congruo numero di esercizi, dell'ordine di lire 90 miliardi annui.

#### Attività promozionali

Sia gli impegni che i pagamenti a valere sui fondi stanziati per tale settore, si riferiscono ad iniziative promozionali nel comparto alimentare svolte in sede nazionale (Partecipazione alla Fiera agro alimentare - Partecipazione alla Fiera agrumaria di Reggio Calabria - Iniziative varie).

Le campagne promozionali a favore dei comparti vitivinicolo - ortoflorofrutticolo - zootecnico e delle colture mediterranee - affidate all'ICE in base ad apposite convenzioni sono proseguite nel 1985 a carico delle anticipazioni concesse nel corso dell'anno 1984.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Si ricorda che la legge ha lo scopo di integrare il regolamento CEE n. 1360/1978, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

All'art. 9 prevede contributi per la costituzione di unioni di produttori agricoli e all'art. 10 contributi da erogarsi alle predette unioni per favorire interventi sul mercato.

Le suddette iniziative non trovano pratica attuazione in quanto non sono state costituite Unioni di produttori agricoli diverse da quelle già esistenti nel settore ortofrutticolo.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N.845Protezione del territorio del Comune di Ravenna del  
fenomeno della subsidenza

Sulla base di progetti esaminati sotto l'aspetto tecnico, sono stati approvati interventi per complessive L.9,700 miliardi che rappresentano il 97% delle disponibilità recate dalla legge.

L'andamento degli interventi procede secondo i tempi fissati nei progetti in rapporto alla natura degli interventi.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 849

Norme per il completamento delle opere di difesa dei  
comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrare  
se

Il complesso degli stanziamenti utilizzabili negli esercizi dal 1980 al 1983 ascendono a L.21 miliardi

L'impiego delle disponibilità procede in relazione ai programmi predisposti dall'Ente Regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna.

LEGGE 3 FEBBRAIO 1981, N.14

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano

Il Ministero dell'Agricoltura, in base alla legge sopraindicata provvede ad operare il trasferimento degli stanziamenti disposti alla Regione Emilia Romagna, mediante assegnazioni quale contributo dello Stato per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano.

Al 31.12.1984, sulla base di richieste della Regione si è provveduto ad assegnazioni complessive per L. 11 miliardi.

Nell'esercizio 1985 è stato iscritto l'ultimo stanziamento di L.2 miliardi per completare la dotazione complessiva della legge pari a L. 13 miliardi.

LEGGE 1° AGOSTO 1981, N. 423

Interventi per l'agricoltura

La legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- Concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, zootecnici e lattiero-caseari;
- Concessione di mutui integrativi a tasso agevolato, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi della legge 27/12/1977, n. 984 a favore di cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione integrata;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari, a breve, medio e lungo termine a favore di cantine e stalle sociali;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati da cooperative ortofrutticole e lattiero-casearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31/12/1980;
- Incremento delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le iniziative previste al punto 1 sono stati impegnati con formali provvedimenti tutti gli affidamenti concessi sui relativi stanziamenti e sono in corso gli ultimi decreti di liquidazione.

Per le iniziative di cui al punto 2), il relativo stanziamento è stato parzialmente impegnato con formali provvedimenti sugli affidamenti concessi; per la residua disponibilità sono in corso ulteriori affidamenti.

Per le iniziative previste ai punti 3 e 4 a valere sui decreti di riparto a suo tempo predisposti sono stati emessi per il 1984 i relativi mandati di pagamento a favore delle Regioni a statuto speciale e ordinario nonché per le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Le disponibilità del "fondo" di cui al punto 5) sono state ripartite tra le Regioni a Statuto speciale e ordinarie, nonché tra le Provincie autonome di Trento e Bolzano e successivamente assegnate agli Istituti di Credito.

LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 308 ART. 12

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo

Il punto 1 dell'art. 12 prevede contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole singole o associate di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50% della spesa ammessa, elvabile al 60% per le cooperative ed al punto 2) per la parte di spesa non coperta dal predetto contributo, un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario di miglioramento, concorso che non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per le iniziative di cui al punto 2) a valere sui decre - ti di riparto a suo tempo predisposti sono stati emessi per il 1984, i relativi mandati di pagamento a favore delle Regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 ART. 20

Legge finanziaria 1983

La predetta legge prevede le seguenti iniziative:

- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;
- Ulteriore incremento delle disponibilità del "Fondo per lo Sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui all'art. 12 della legge 27/10/1966 n. 910.

Per le iniziative di cui al punto 1) sono stati emessi per l'anno di competenza (1983) il decreto di riparto dei fondi ed i relativi mandati di pagamento a favore delle Regioni a statuto speciale ed ordinario nonché delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Per le iniziative di cui al punto 2) nel corso dell'anno 1984 sono stati emessi i decreti di riparto dei fondi e in conformità alle disponibilità di cassa i relativi mandati di paga-mento a favore delle Regioni a statuto speciale ed ordinario nonché tra le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Le disponibilità del "Fondo" di cui al punto 3) sono state ripartite tra le Regioni a statuto ordinario e speciale nonché tra le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e successivamente assegnate agli Istituti di Credito.

D.L. 12 AGOSTO 1983, N. 371, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 OTTOBRE 1983, N. 546

Fondo per il risanamento del settore bieticolo - saccarifero

Il Fondo è destinato alla sottoscrizione del capitale sociale della Società "Risanamento agro - Industriale zuccheri RIBS S.p.A. con sede in Roma costituita dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e con capitale di Lire 1.000.000.000 ripartito in n. 1.000 azioni, del valore nominale di f 1.000.000 ciascuna sottoscritte per numero 950 azioni dal menzionato fondo di risanamento del settore bieticolo-saccarifero e per le restanti n. 50 azioni dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera E.F.I.M.

La Società RIBS S.p.A. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo saccarifero, secondo le direttive del C.I. P.E. al fine di "promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale" mediante:

- a) la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli, anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici, o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;
- b) la partecipazione al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;
- c) la erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il "Fondo" è destinato, inoltre, alla sottoscrizione di ulteriori aumenti del capitale sociale della "RIBS" S.p.A. necessari per l'attuazione dei piani specifici di intervento proposti, per l'approvazione del CIPE, dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Industria così come previsto dall'art. 1 della suddetta legge numero 700/1983.

Per far fronte ai sopraspecificati interventi i relativi stanziamenti vengono versati da parte del Ministero del Tesoro sulla apposita "contabilità speciale" aperta presso la Banca di Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di

Roma con la denominazione" fondo per il risanamento del settore bieticolo - saccarifero"mentre gli ordinativi di pagamento vengono emessi, sulla contabilità medesima, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste